

Statuto

"Dagli Stalli alle Stelle Organizzazione di Volontariato"

Articolo 1 – Denominazione e Sedi

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Dagli Stalli alle Stelle Organizzazione di Volontariato", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ed è disciplinata dal presente Statuto.
2. L'Associazione ha sede legale e operativa a Reggio Calabria (RC - 89124) in Via Rausei n. 25 (denominazione completa: Via Diramazione Rausei Via Cardinale Portanova n.25) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

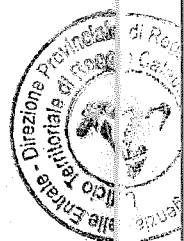


Articolo 2 - Natura dell'Associazione

- L'Associazione è apartitica, apolitica, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo scopi di lucro.
2. L'Associazione può partecipare quale Socio ad altre Organizzazioni di Volontariato e ad altri enti aventi scopi analoghi o affini e può collaborare con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e, comma 1, art. 5 D. Lgs n. 117/2017);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del



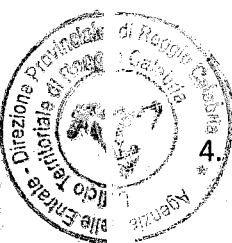
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, comma 1, art. 5 D. Lgs n. 117/2017);

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, comma 1, art. 5 D. Lgs n. 117/2017).

2. L'Associazione si costituisce con lo scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come esseri senzienti e soggetti di diritti.
3. L'Associazione persegue, inoltre, gli obiettivi di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e di promuovere ogni forma di aiuto e assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

4. Lo svolgimento delle attività elencate al comma 1, per il raggiungimento degli scopi elencati ai commi 2 e 3, avviene mediante la realizzazione delle seguenti azioni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. gestione di rifugi, e/o di qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, abbandonati, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici, anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- ii. interventi concreti contro il randagismo e l'abbandono, tra cui sterilizzazione, castrazione, soccorso, nutrimento, cure mediche, assistenza di ogni tipo e collocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati presso persone che diano garanzie di buon trattamento;
- iii. interventi contro qualsiasi forma di abbandono, sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- iv. promozione di studi, incontri, progetti, convegni sugli animali e la loro tutela;
- v. organizzazione di manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, pubblicizzazione in genere;
- vi. organizzazione di raccolte di cibo e altro materiale, attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;





Art

Arti

Arti

1

2

- vii. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, o con esercizi commerciali per gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc;
- viii. elaborare e realizzare progetti di pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi, e/o psicologici, e/o psicoterapeutici, e/o riabilitativi, l'integrazione Sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;
5. Per il suo miglior funzionamento, l'Associazione potrà, inoltre:
- I. possedere, gestire, stipulare locazioni e comodati con riferimento a beni sia mobili che immobili;
 - II. stipulare contratti, accordi, convenzioni, con altre Associazioni e soggetti terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato;
 - III. assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 - IV. avvalersi delle prestazioni degli Associati, ai quali potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 comma1, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio di tali attività.

Articolo 5 – Raccolta fondi

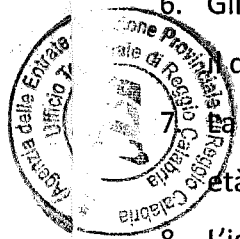
1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

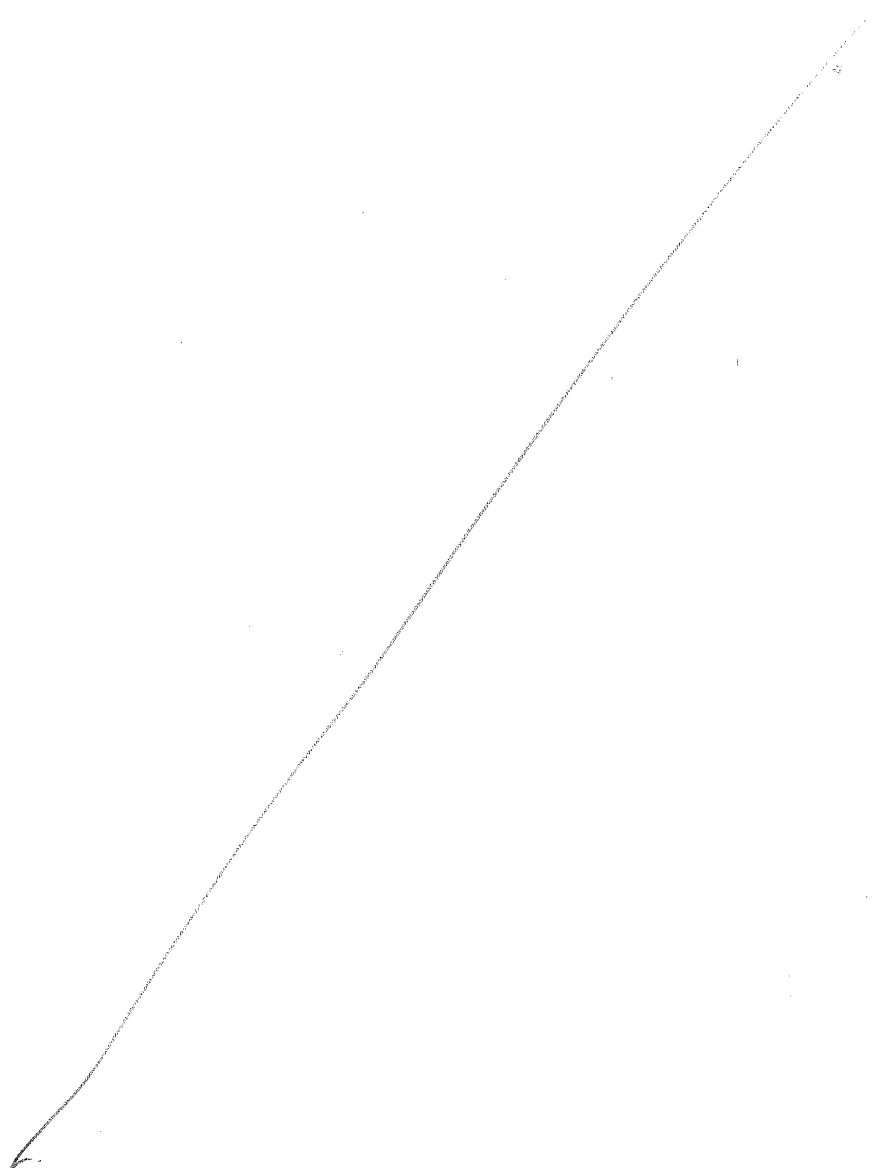
Articolo 6 - Ammissione e diritti dei Soci

1. L'adesione dei Soci è libera e spontanea. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
2. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile, ecc, che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

Passaporto della Entrata
Ufficio 7

3. Possono essere Soci altre Organizzazioni Di Volontariato e possono essere Soci altri Enti di Terzo settore, o comunque enti senza scopo di lucro, in misura non superiore al 50% delle OdV associate. Ciascun ente Socio deve designare, con atto sottoscritto dal proprio Presidente, un proprio Associato autorizzato a partecipare alle Assemblee e a esprimere il voto per conto dell'ente di appartenenza.
4. L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante Socio entro 30 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro Soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante Socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali, facendo richiesta scritta al segretario, quale deve riscontrare entro 30 giorni.
7. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
8. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e l'eventuale rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo Socio comporta la restituzione della quota eventualmente già versata.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo limitato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
10. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli Organi Sociali. I soci minorenni hanno diritto di voto e l'esercizio dello stesso è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.
11. Ciascun socio ha, inoltre, diritto:
 - i. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - ii. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - iii. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - iv. di recedere in qualsiasi momento.





A

Articolo 7 - Soci e sostenitori

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e risultano pertanto indicati nell'Atto Costitutivo. Sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

b) Soci ordinari: sono coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo come Soci e che sono tenuti a corrispondere annualmente le quote sociali.

2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di contribuire a definirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

3. Coloro i quali sostengano l'Associazione solo economicamente, senza impegnarsi in modo fattivo, possono corrispondere contributi che vengono acquisiti dall'Associazione come erogazioni liberali, ma non assumono la qualifica di soci.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

2. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ciascun socio ha inoltre il dovere di:

I. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

II. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con attività volontarie e gratuite per il conseguimento degli scopi sociali;

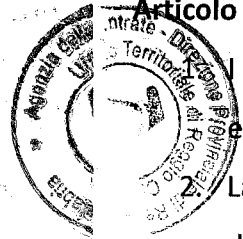
III. mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

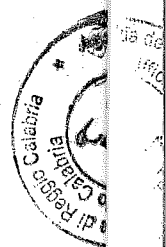
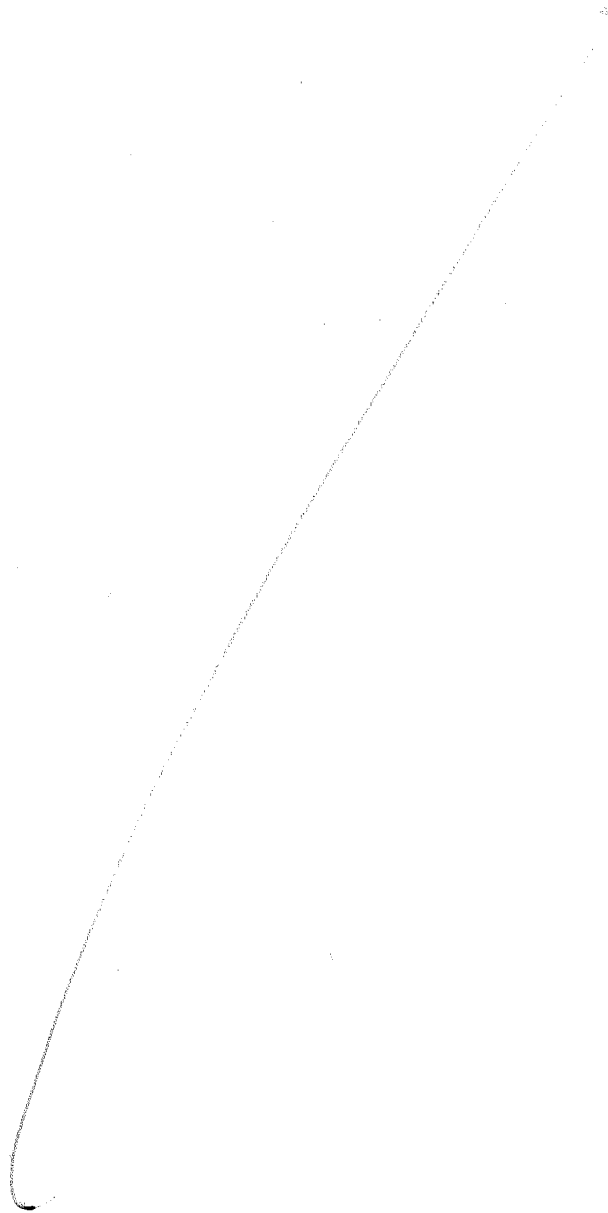
Articolo 9 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) decesso;

b) recesso: l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni





diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;

c) scioglimento dell'Associazione;

d) esclusione: l'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante comunicazione al Presidente dell'Associazione; l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 10 – Caratteristiche e attività del socio volontario

1. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
3. Le attività del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

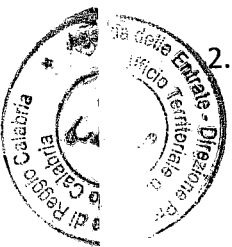
Articolo 11 - Organi dell'Associazione

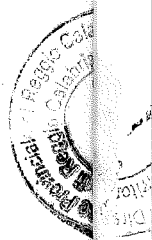
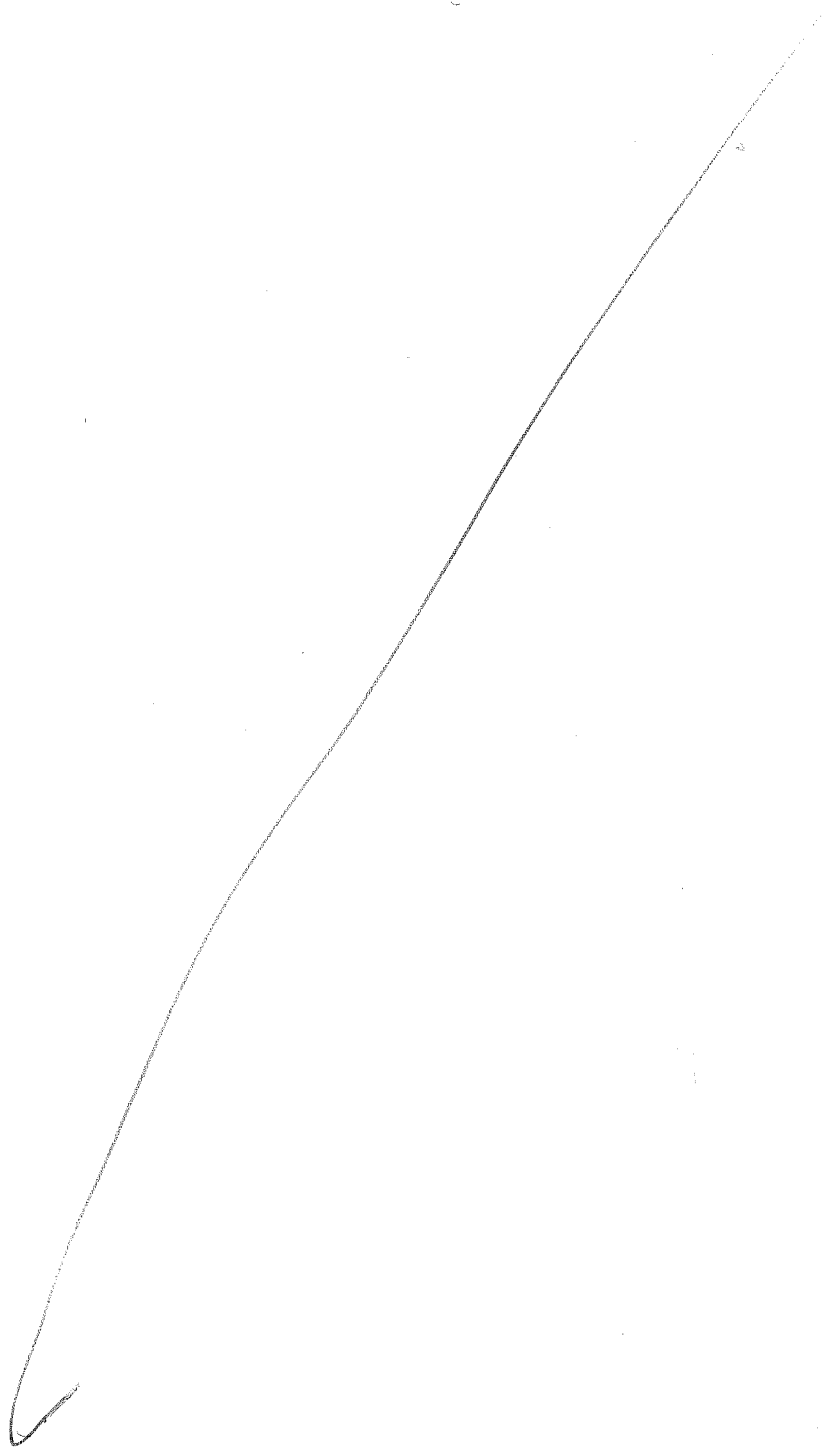
1. Organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea generale dei Soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;

D) l'Organo di Controllo, qualora previsto dalla legge (art. 30 D. Lgs. 117/2017).

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.





3. Tutte le cariche Sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
3. L'Assemblea può essere svolta con modalità telematiche.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta Ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata in sede Ordinaria:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) per decisione del Consiglio Direttivo;
 - c) su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati;
6. La convocazione dei Soci per le Assemblee è fatta con l'invio a mezzo e.mail dell'avviso di convocazione, che deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data stabilita.
 7. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione può avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.
 8. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea richiesta da almeno un decimo dei Soci, la convocazione potrà essere indetta da uno dei soci richiedenti, scelto di comune accordo tra di essi.
 9. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario, o, in mancanza, da almeno un decimo dei soci, mediante convocazione da parte di uno dei soci richiedenti, scelto di comune accordo tra di essi.
 10. All'inizio di ogni Assemblea il Presidente, con l'ausilio del Segretario, accerta l'identità e verifica la legittimazione a partecipare di ciascun associato. Ad esito positivo delle predette





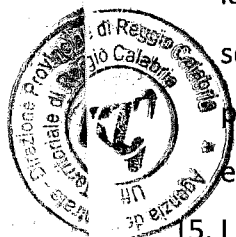
Art

verifiche ogni associato ha diritto di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ciascun associato ha un voto. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio che non sia anche componente del Consiglio Direttivo. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
12. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti ed è consultabile facendone richiesta a mezzo e.mail.
13. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
14. Le votazioni dell'Assemblea avverranno di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
15. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità.
16. Ogniquale volta un associato abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve astenersi dalla relativa deliberazione.

Articolo 13 – Assemblea Ordinaria e competenze inderogabili

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera su:
 - a) nomina e revoca dei componenti degli Organi Sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 31 D. Lgs. 117/2017).;
 - c) approvazione del bilancio e della relativa relazione sull'attività svolta;
 - d) la responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;





13. Direzione

- e) eventuali dinieghi di iscrizione o esclusione di Associati;
- f) la ratifica di provvedimenti di propria competenza eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) l'approvazione di eventuali regolamenti predisposti per il miglior funzionamento operativo dell'Associazione, come, a titolo meramente esemplificativo il Regolamento dei lavori Assembleari;
- h) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) le quote di ammissione e i contributi associativi, come proposti dal Consiglio Direttivo;
- l) ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

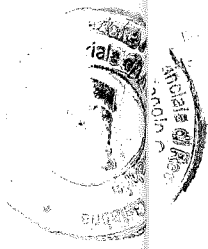
Articolo 14 – Compiti e quorum dell'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Articolo 15 - Organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo

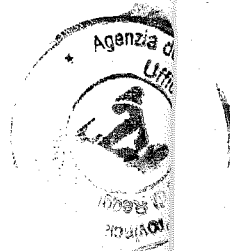
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (laddove presenti).
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri



possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventuali altri incarichi ritenuti utili.

5. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
6. Il Consigliere può decadere anche, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in presenza di gravi inadempimenti o violazioni delle norme statutarie, o qualora egli non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, o sei riunioni non consecutive, nell'arco di un anno;
7. In caso di dimissioni (da formalizzare per iscritto e inviare al Consiglio Direttivo), di decesso o di decadenza di un Consigliere subentrano i Soci che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle ultime elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
8. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria.
9. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche Sociali in altre ODV.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi secondo modalità telematiche, devono essere convocate dal Presidente mediante e.mail, almeno cinque giorni prima, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica e senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche, o in video chiamata, o in video conferenza possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un mese, ferme restando le maggioranze previste.





Art

- 
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, se assente anch'egli, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
12. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
13. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
14. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.
15. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione e ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea, come, a titolo meramente esemplificativo, quello per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;
 - e) accogliere o respingere le domande di nuovi soci;
 - f) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - g) proporre all'Assemblea Ordinaria eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;

1



- 
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità di bilancio;
 - j) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - k) incaricare, tra i Soci di comprovata fiducia e competenza e sottoponendo la propria scelta al voto favorevole dell'Assemblea Ordinaria, il Tesoriere-Economo, la cui funzione ha la stessa durata degli incarichi sociali;
 - l) convocare l'Assemblea e predisporre gli atti da sottoporre ad essa, tra cui il programma annuale delle attività;
 - m) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
 - n) autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sedi secondarie e/o sezioni locali dell'Associazione, le quali rappresentino l'Associazione nel comune o territorio in cui operano e siano soggette alle norme e ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'Associazione come da Statuto;
 - o) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'Assemblea;
 - p) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - q) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - r) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - s) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - t) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - u) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - v) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
 - w) deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'Assemblea;
 - x) decidere il trasferimento della sede;



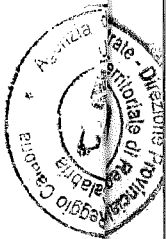
- y) tenere il Libro Soci, il Registro Volontari, il libro dei verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Articolo 17 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'Associazione stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti Sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
3. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell'Associazione.
4. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
5. Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
6. Il Presidente:
 - a) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione e compiuti dall'Associazione;
 - e) in caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 18 – Il Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.



Ar

Artic

1

Articolo 19 - Il Tesoriere-Economo

1. Il Tesoriere Economo è designato dal Consiglio Direttivo tra i Soci di comprovata fiducia e competenza e la sua nomina è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.
2. Il Tesoriere-Economo, in cui incarico ha la stessa durata della carica degli organi sociali, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e lo accompagna con apposita relazione illustrativa.

Articolo 20 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

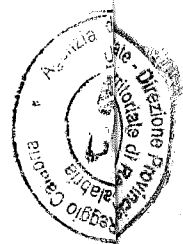
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività Sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo

Articolo 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

1. A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore individuato/i dalla stessa Assemblea Straordinaria che delibera sulla cessazione dell'Associazione, tra gli Enti operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea designerà a tal proposito uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
2. In mancanza di designazione il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.
3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

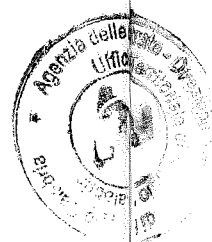
Articolo 22 – Scritture contabili e bilancio

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'Associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, anche nella forma del rendiconto



A

SV



Artic

1

2

per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 15 maggio per l'approvazione.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, (in una annotazione in calce al rendiconto per cassa).

Articolo 23 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, nello specifico:

- a) quote di iscrizione da versarsi all'Atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) versamenti volontari degli Associati;
- d) contributi di Stato, P.A., enti e istituzioni pubbliche e private;
- e) contributi di imprese e di privati;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) donazioni e lasciti testamentari;
- i) rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- j) attività diverse ex art. 4 del presente Statuto, aventi carattere strumentale e secondario ex art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- k) attività di raccolta fondi ex art. 5 del presente Statuto;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D. Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- m) altre entrate, compatibili con la natura e le finalità dell'ODV.

Articolo 24 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno Sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
2. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo Sociale per tutto l'anno Sociale in corso.





Article

1.

Articolo 25 – Versamenti al patrimonio Sociale

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'Atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
2. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio Sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio Sociale.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 26 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Libro Soci;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora previsto;
 - e) libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo cui si riferisce.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRC UT REGGIO CALABRIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1235
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 06/06/2021 REGISTRATO IL 29/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001235

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92111210800 ASSOCIAZIONE DAGLI STALLI ALLE S
ID. TELEMATICO: TDM21L001235000NE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92111210800

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

VARIAZIONE STATUTO REGISTRATO IL 28/02/2020 NR 305



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

"DAGLI STALLI ALLE STELLE"

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di giugno alle ore 19.30 in seconda convocazione in collegamento virtuale a mezzo piattaforma Zoom si riunisce l'assemblea straordinaria degli associati col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione e modifiche allo statuto per adeguamento al Codice del Terzo

Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017

Sono presenti i Signori:

Amelia Gilda Aguglia (Presidente)

Rita Alparone (Vice Presidente),

Cristina Oriente (Segretario),

Nicoletta Gruppillo (Tesoriere - mediante delega a Cristina Oriente),

Katia Alparone (Responsabile Stalli e Adozioni),

Georgia Dovera (socio volontario), Marco Mandelli, (socio sostenitore -

mediante delega Rosario Pempinello) Marina Pellicanò, (socio volontario -

mediante delega a Giuseppina Vigna), Giorgia Pempinello (socio

sostenitore), Rosario Pempinello (socio sostenitore), Lorenzo Recca (socio

volontario), Giuseppina Vigna (socio volontario)

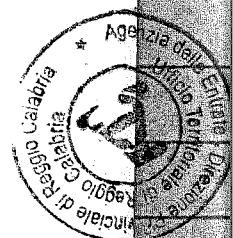
.....
Assume la presidenza la Sig.ra Amelia Gilda Aguglia la quale, con l'ausilio

del Segretario, verificata l'identità dei soci aventi diritto al voto, dichiara

validamente costituita l'assemblea, in seconda convocazione e chiama a

fungere da Segretario la Sig.ra Cristina Oriente

20 AA



Il Presidente passa ad analizzare l'ordine del giorno:

Approvazione e modifiche allo statuto per adeguamento al Codice del Terzo

Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017

PREMESSO

- che la permanenza nel Terzo Settore ed iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) richiedono modifiche statutarie obbligatorie in ottemperanza dello stesso ai sensi del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii e della normativa in materia;
- che tale circostanza permette alle Associazioni di Volontariato, nello specifico a "Dagli Stalli alle Stelle" di chiarire e definire meglio la propria identità giuridica apportando modifiche statutarie;

lo statuto è stato modificato di conseguenza per contenere le disposizioni previste come obbligatorie ai sensi di cui sopra.

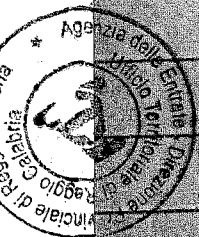
I soci presenti dichiarano di aver preso preventiva visione dello statuto modificato ai sensi del D.Lgs 117/2017, distribuito come allegato in fase di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Si procede direttamente alla votazione.

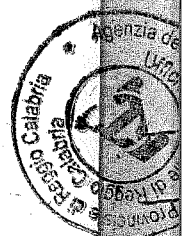
Pertanto all'unanimità di voti l'assemblea degli associati

DELIBERA

- Approvazione statuto modificato per adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017



NA
09



6 giugno 2021

Amelia Gilda Aguglia

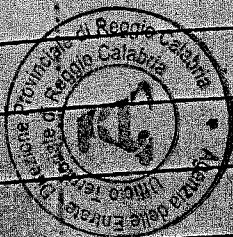
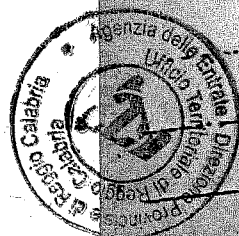
Presidente

Amelia Gilda Aguglia

Cristina Oriente

Segretario

Cristina Oriente



129 GIU 2021 1235

3

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrato il 12 del Sett
Controsposti E. Esente

IL DELEGATO AL
OPERATORE TIB
(Vincenzo)

